

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft

Resistente: Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

Questioni pregiudiziali

1) Se la Corte di giustizia dell'Unione europea sia competente per l'interpretazione delle regole uniformi sull'utilizzazione delle infrastrutture nel trasporto ferroviario internazionale [CUI; allegato E alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)] ⁽¹⁾.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), delle CUI debba essere interpretato nel senso che rientrino nella responsabilità del gestore per danni materiali ivi disciplinata anche le spese che il trasportatore deve sostenere per il fatto che, a causa dei danni subiti dalle sue locomotive, debba noleggiare altre locomotive.

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione:

Se gli articoli 4 e 19, paragrafo 1, delle CUI debbano essere interpretati nel senso che le parti contrattuali possano efficacemente estendere la loro responsabilità rinviando in generale al diritto nazionale, qualora in base a quest'ultimo la portata della responsabilità sia più ampia ma, in deroga alla responsabilità oggettiva prevista dalle CUI, detta responsabilità presupponga che vi sia colpa.

⁽¹⁾ 2013/103/UE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU 2013, L 51, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il
13 ottobre 2020 — Autoridade Tributária e Aduaneira / Termas Sulfurosas de Alcafache SA**

(Causa C-513/20)

(2021/C 19/22)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Resistente: Termas Sulfurosas de Alcafache SA

Questione pregiudiziale

Se pagamenti effettuati come corrispettivo del servizio di apertura di scheda individuale del singolo utente, che contiene la cartella clinica che dà diritto all'acquisto di cure di «termalismo classico», rientrino nella nozione di «operazioni strettamente connesse» di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA ⁽¹⁾ e debbano in tal modo essere considerati come esenti dall'IVA.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).